

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2179)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

NELLA SEDUTA DEL 13 SETTEMBRE 1962

Norme sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Con il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentarvi, e con l'altro riguardante l'istituzione dei Tribunali amministrativi, il Governo adempie all'impegno che aveva assunto all'atto della sua costituzione, di promuovere una riforma organica della giustizia amministrativa, diretta essenzialmente ad armonizzare la legislazione vigente con il nuovo ordinamento costituzionale e democratico e ad introdurvi, altresì, quelle innovazioni e modifiche che la elaborazione dottrinale e giurisprudenziale e la pratica esperienza hanno dimostrato utili o necessarie.

La Costituzione repubblicana, conservando al Consiglio di Stato i suoi lineamenti tradizionali, lo annovera tra gli organi ausi-

liari del Governo e lo definisce organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'Amministrazione (articolo 100); gli riconosce giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie, anche dei diritti soggettivi (articolo 103); sottolinea la primaria importanza della funzione del Consiglio di Stato nello stato di diritto, accentuando la indipendenza dell'Istituto e dei suoi componenti dal potere esecutivo (articolo 100, ultimo comma). La stessa Costituzione prevede poi una nuova forma di organizzazione locale della giustizia amministrativa, ispirata ai principi del decentramento, attraverso l'istituzione nelle Regioni di organi di giustizia amministrativa di primo grado (articolo 125).

Una prima esigenza di revisione legislativa si ricollega essenzialmente ai citati precetti costituzionali; l'altra si riconnette al rinnovamento degli istituti, per adeguarne la vita alle esigenze della realtà politica e sociale, rinnovamento da tempo auspicato sia dalla dottrina che dalla classe forense ed in genere da tutti coloro i quali, teorici e pratici, sono sensibili ai problemi della giustizia amministrativa.

Per quel che concerne la funzione consultiva, la riforma della legislazione sul Consiglio di Stato si inserisce nel quadro della opera legislativa di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, che il Governo ha posto tra gli obbiettivi fondamentali del suo programma, e che mai come in questo momento è stata al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica del Paese.

Si tratta di migliorare l'organizzazione e l'efficienza dell'attività di consulenza giuridico-amministrativa; di adeguare le strutture tradizionali alle moderne esigenze; di riordinare e semplificare le procedure.

Per la funzione giurisdizionale si tratta, più che altro, di codificare alcuni orientamenti di massima di giustizia amministrativa, costantemente affermati dalle Sezioni giurisdizionali e accolti dalla prevalente dottrina; di semplificare le regole di rito; di rendere più penetranti ed estese le indagini istruttorie del giudice amministrativo; di garantire più efficacemente l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in conformità al giudicato.

La nuova legge dovrà anche soddisfare ad un'esigenza di particolare rilievo, cioè quella di eliminare dall'ancor vigente testo unico del 1924 quelle regole che si sono rese caduche attraverso la positiva affermazione di nuovi principi e quelle ridondanze e superfluità che risentono dello stile dell'epoca in cui furono accolte. Peraltro, è necessario inserire nella nuova disciplina talune disposizioni che soltanto l'autorità della legge può rendere cogenti e che oggi sono tali in sede non propria, solo perchè il Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, in cui sono contenute, ha efficacia legislativa per essere stato emanato in base a delega di poteri.

2. — Il disegno di legge, che vi presentiamo, è stato predisposto sulla base di un progetto più ampio formulato in seno ad una Commissione di studio presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato e composta di magistrati, professori universitari di diritto amministrativo e rappresentanti della classe forense.

Su di esso si è pronunciata l'Adunanza generale del Consiglio di Stato con un elaborato parere, del quale si è tenuto il più largo conto, sia nella formulazione del testo definitivo, sia nella illustrazione delle singole norme.

È sembrato anzitutto opportuno accogliere il suggerimento dell'Alto Consesso circa il procedimento da seguire per l'attuazione della riforma.

Di fronte alla necessità di regolare tutta la materia con un complesso di norme che comportano una disciplina assai ampia ed organica di numerosi e vari istituti e di rapporti giuridici di diritto sostanziale e procedurale, è sembrato più opportuno affidare alla legge ordinaria il compito di dettare le norme che hanno diretta attinenza con la organizzazione del Consiglio di Stato e con disciplina essenziale delle sue funzioni, facendo invece ricorso alla delega legislativa per quanto concerne gli aspetti secondari dell'organizzazione, la disciplina delle procedure e dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

L'adozione di questo criterio ha portato ad una semplificazione dello schema originario, dal quale sono state eliminate le norme attinenti a materie che vengono incluse nella prevista delega legislativa.

In conformità all'articolo 76 della Costituzione si è provveduto a fissare i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nella emanazione delle norme delegate, determinandole e specificandole in quei profili di maggiore rilevanza giuridica che sono più nettamente distintivi della riforma. Per una migliore e più precisa attuazione della delega stessa, viene altresì previsto che i provvedimenti delegati saranno sottoposti dal Governo al parere di una Commissione parlamentare composta da cinque senatori e da cinque deputati, oltre che al

preventivo esame dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato.

3. — Gli articoli da 1 a 12 del disegno di legge disciplinano la composizione del Consiglio di Stato, la nomina dei suoi membri e le relative guarentigie, la composizione degli organi consultivi e giurisdizionali.

L'articolo 1 riproduce sostanzialmente le disposizioni del testo unico 26 giugno 1924, n. 1054, per quanto concerne la forma dei decreti di nomina dei magistrati e la nomina e le promozioni dei referendari. Esso statuisce che i presidenti di Sezione siano scelti tra i consiglieri di Stato previo parere del Consiglio di presidenza: innovazione questa ispirata al criterio di rafforzare le garanzie di indipendenza dell'organo ed alla considerazione che garanzia analoga è stata recentemente introdotta per le promozioni da consigliere a presidente di Sezione della Corte dei Conti (articolo 13 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

Altra innovazione che pone in rilievo l'importanza delle funzioni di segretario generale, consiste nella possibilità che le funzioni stesse siano conferite ad un presidente di Sezione o ad un consigliere con esclusione dei primi referendari e referendari.

Lo stesso articolo 1 prevede inoltre un aumento dell'organico dei magistrati, elevando da 12 a 18 il numero dei presidenti di Sezione e da 60 a 72 quello dei consiglieri, mentre lascia invariato in 14 unità il complessivo numero dei primi referendari e referendari.

L'ampliamento dell'organico risponde, in primo luogo, alla necessità di rendere più spedito il corso della giustizia e meno grave l'onere che attualmente incombe sulla magistratura; basti considerare che il Consiglio emette ogni anno oltre diecimila pronunce, tra consultive e giurisdizionali, che esigono insieme ad un profondo esame, una sollecita evasione, se si vuole recare un efficace contributo a quella speditezza dell'attività amministrativa che è nei voti di tutti. Esso è giustificato altresì dall'esigenza prevista dal progetto di destinare magistrati, nel numero necessario, al nuovo Comitato per lo studio dei progetti di legge e di regolamento

ed alla istituenda Commissione permanente per i ricorsi straordinari.

L'articolo 2 fissa le attribuzioni e i compiti del Presidente del Consiglio di Stato, riproducendo in sostanza le norme già contenute nel vigente testo unico del 1924, o consacrando formalmente i principi già accolti dalla prassi. L'unica innovazione consiste nella designazione di un presidente di Sezione destinato a sostituire, in caso di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato nella presidenza dell'Adunanza plenaria; e ciò in luogo del consigliere più anziano, come previsto dall'attuale ordinamento.

Circa il concorso per referendario, l'articolo 3 contiene una precisazione ed una innovazione rispetto alle norme in vigore. La precisazione riguarda l'obbligo del possesso della laurea in giurisprudenza da parte dei candidati al concorso per referendario, eliminandosi, con tale modifica dell'articolo 2 del testo unico vigente, il dubbio che possano esservi ammessi anche candidati forniti di laurea equipollente.

L'innovazione consiste nella possibilità che i candidati al concorso provengano non dalle sole carriere direttive dello Stato, ma anche da quelle delle Regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale, nonché dalle Università (assistenti di ruolo alle cattedre di materie giuridiche) e dalla professione forense, purchè, in quest'ultimo caso, si tratti di avvocati iscritti da almeno quattro anni nel relativo albo e che abbiano conseguito l'iscrizione per esame. Il possesso della laurea in giurisprudenza e la vittoria nel difficile concorso di referendario costituiscono garanzie sufficienti per il reclutamento di idonei magistrati del Consiglio di Stato.

Per quanto concerne le nomine dei consiglieri, l'articolo 4 mantiene il sistema promiscuo di reclutamento, riponente alle tradizioni dell'istituto, in base al quale le nomine stesse avvengono in parte per avanzamenti di carriera dei primi referendari e in parte per iniziativa del Governo.

A tutela della progressione di carriera, dopo il compimento dei prescritti anni di referendariato, la norma garantisce ai primi referendari il conseguimento della nomina

a consigliere nei limiti dei posti annualmente disponibili. Questa garanzia trova una concreta esplicazione, anzitutto, nella riserva dei posti che annualmente si rendono disponibili nel ruolo dei consiglieri e, in secondo luogo nella possibilità della nomina in soprannumero, qualora i posti disponibili vengano nel frattempo assorbiti per il ritorno in ruolo dei consiglieri fuori ruolo.

Relativamente alle nomine governative, gli ultimi due commi dell'articolo 4 pongono alcuni limiti; anzitutto quello dell'età, nel senso che possono essere nominate Consiglieri di Stato persone che abbiano non meno di 45 anni e non più di 65 anni di età, e siano fornite di diploma di laurea. Si prescrive inoltre che debba essere sentito il Presidente del Consiglio di Stato, perchè manifesti il suo avviso sulla persona proposta a far parte dell'Alto Consesso. Si dispone infine che non possano essere nominati consigliere di Stato componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei membri del Governo, se non dopo l'effettiva loro cessazione da tali incarichi.

Siffatte innovazioni si traducono in accrescimento dell'efficienza e del prestigio dell'istituto, assicurando che la nomina a consigliere di Stato cada su persone che offrano le maggiori garanzie di indipendenza, di capacità e di esperienza.

In tema di guarentigie l'articolo 5 dispone che il presidente, i presidenti di Sezione e i consiglieri sono collocati a riposo d'ufficio, sospesi o rimossi su conforme parere dell'Adunanza generale; con ciò viene rafforzata la garanzia di inamovibilità dei magistrati amministrativi, rispetto alla norma vigente che in tali casi prevede il parere obbligatorio, ma non vincolante, dell'Adunanza generale.

Importanti sono anche le innovazioni introdotte dall'articolo 6 in materia di incarichi conferibili ai magistrati del Consiglio di Stato.

Le disposizioni ivi dettate sulle modalità per il conferimento degli incarichi e sulla loro durata, più rigorose di quelle contenute nel testo unico del 1924 (articolo 6) e nella legge n. 1018 del 1950, mirano a limitare i casi di distrazione dei magistrati del Consi-

glio di Stato dalle loro normali funzioni di istituto. Ad eguale scopo tende l'altra disposizione che riduce a 8 unità (2 presidenti di Sezione e 6 consiglieri) il numero, già di 18 e ora di 12, dei magistrati che possono essere collocati fuori ruolo per effetto della assunzione di incarichi continuativi presso altre amministrazioni.

Le norme relative alla composizione delle Sezioni consultive e giurisdizionali, delle Commissioni speciali, dell'Adunanza generale, dell'Adunanza plenaria, della Commissione permanente per i ricorsi straordinari e del Consiglio di presidenza (articoli 7, 8, 9 e 12) non recano innovazioni di rilievo, ove si eccettui la riduzione da 7 a 5 dei componenti il Collegio giudicante nelle Sezioni giurisdizionali (articolo 7, quarto comma). L'innovazione è conforme a quella proposta con un recente disegno di legge per la Corte di cassazione e mira a rendere più spedita la definizione dei giudizi, con la possibilità di aumentare il numero dei collegi giudicanti e quindi il numero complessivo delle udienze, mentre risponde ad un criterio di giusta proporzione con il collegio giudicante dei Tribunali amministrativi, composto di 3 membri, secondo il relativo disegno di legge.

Importanti sono anche le nuove disposizioni dettate dagli articoli 10 e 11.

Allo scopo di rendere più proficua e spedita l'attività consultiva nell'esame, a richiesta del Governo, degli schemi di disegni di legge, regolamenti e testi unici, e nella formazione dei relativi preavvisi da sottoporre alla discussione e al voto definitivo della Adunanza generale, l'articolo 10 prevede la istituzione di un Comitato permanente, composto nel numero di magistrati ritenuto necessario dal Presidente del Consiglio di Stato. Per affinità di compiti, a detto Comitato sono affidate la formazione del massimario giurisprudenziale del Consiglio di Stato e la raccolta degli elementi per le relazioni, annuale e quinquennale, dei suoi lavori.

L'articolo 11, innovando alla legislazione in vigore, affida ad una Commissione permanente la formulazione dei pareri sui ricorsi straordinari, conservando alle Sezioni

consultive la preparazione del preavviso. Si attua così una prima notevole semplificazione nella procedura per la definizione di tali ricorsi, i quali sono attualmente devoluti all'esame dell'Adunanza generale, il che comporta la difficoltà non lieve di riunire, con settimanale frequenza, l'intero corpo dei magistrati per la definitiva formulazione dei prescritti pareri.

A ciò potrà meglio e più rapidamente provvedere la prevista Commissione permanente, che sarà composta di 19 magistrati, e cioè di un presidente di Sezione che la presiederà e di 3 magistrati per ciascuna delle Sezioni consultive e giurisdizionali, oltre ai relatori dei singoli affari.

4. — L'articolo 13 enumera le materie sulle quali il Consiglio di Stato esercita la propria caratteristica funzione di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. Esso riproduce sostanzialmente l'articolo 16 dell'attuale testo unico e determina le ipotesi di parere obbligatorio, concentrando, in un'unica norma, le varie disposizioni attualmente in vigore.

Merita di essere segnalata l'inclusione, tra quelli obbligatori, dei pareri sulle concessioni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato (esclusi quelli in dotazione del Presidente della Repubblica) che eccedono la durata di 9 anni e siano disposte dalle Amministrazioni centrali dello Stato, nonché sulle concessioni di servizi pubblici a carattere nazionale disposte dalle stesse Amministrazioni. L'obbligatorietà del parere dell'Alto Consesso si giustifica per l'importanza giuridica dei beni e servizi su cui vengono a costituirsi rapporti a favore dei privati, e per il complesso di diritti soggettivi e di interessi legittimi risultanti da tali rapporti.

Lo stesso articolo 13, al n. 5, sanziona in via definitiva un principio già accolto dall'ordinamento ed una prassi costantemente osservata: la necessità del parere del Consiglio di Stato sulle norme che riguardano il suo ordinamento e le sue funzioni è indubbiamente una delle più significative manifestazioni dell'autonomia dell'istituto.

L'articolo 14 determina la competenza dell'Adunanza generale senza sostanziali modifiche alle norme del testo unico vigente.

5. — Del ricorso straordinario al Capo dello Stato trattano espressamente gli articoli 15 e 16 del disegno di legge.

Una revisione della disciplina del ricorso straordinario risponde ad esigenze fortemente sentite e si giustifica con la necessità di adeguare il vecchio istituto al nuovo ordinamento costituzionale dello Stato.

Ma, seguendo il criterio metodologico enunciato in principio, il disegno di legge si limita a dettare le norme fondamentali sui requisiti e sul contenuto del ricorso, rinviandone la disciplina particolareggiata alle future norme delegate.

Contro questo rimedio straordinario di giustizia amministrativa sono state, come è noto, mosse obiezioni sul piano della legittimità costituzionale, sia perchè una simile attribuzione del Presidente della Repubblica non è prevista dalla Costituzione, sia perchè l'istituto contrasterebbe con l'articolo 113 della stessa Costituzione, che assicura, in ogni caso, la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Senonchè tali obiezioni possono essere entrambe superate.

Il potere di decidere i ricorsi straordinari è infatti da ritenersi compreso nelle attribuzioni inerenti alla funzione del Capo dello Stato e si inquadra in una particolarissima competenza a decidere, sotto la responsabilità del Governo, questioni di natura amministrativa, al fine di assicurare quella giustizia nell'amministrazione, che la Costituzione all'articolo 100 indica tra le funzioni del Consiglio di Stato, con chiaro riferimento all'istituto qui considerato.

Inoltre, e ciò vale riguardo all'articolo 113 della Costituzione, l'esperimento del ricorso in via straordinaria non interferisce sulla possibilità dell'azione giudiziaria. E l'esclusione del ricorso al Consiglio di Stato deriva non già da una preclusione originaria dell'ordinamento rispetto a talune controversie, bensì da una libera scelta del cit-

tadino il quale è messo in condizione di avvalersi per la tutela del proprio interesse legittimo, di un rimedio diverso, alternativo col ricorso giurisdizionale.

In relazione a tali premesse, le due norme generali contenute nel disegno di legge vogliono essere interpretate come una conferma della legittimità dell'istituto, nonché della sua utilità dimostrata da una lunga positiva esperienza, che ne consiglia il mantenimento, salvo le modifiche da introdursi per l'attuazione di maggiori e più efficaci garanzie di giustizia.

6. — Rivestono particolare importanza nell'economia del disegno di legge le disposizioni finali (articoli 18, 19 e 20) concernenti delega al Governo per l'emanazione di testi unici ed altra delega per la disciplina delle procedure amministrativa e contenziosa e del ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Come già si è accennato in principio, la Adunanza generale ha ravvisato l'opportunità di conferire al Governo una o più deleghe legislative per attuare la riforma in tutti i particolari necessari per dare un assetto organico e definitivo all'ordinamento del Consiglio di Stato e delle sue attribuzioni.

In proposito, giusta l'autorevole parere dell'Alto Consesso, si è ritenuto che il nuovo ordinamento del Consiglio di Stato debba essere espressione immediata ed esclusiva del Parlamento relativamente a quelle norme che hanno diretta attinenza con l'organizzazione caratteristica dell'istituto, con la disciplina essenziale delle sue funzioni e con la regolamentazione di quei rapporti e situazioni che toccano più da vicino i diritti fondamentali dei cittadini.

Per quanto concerne invece, aspetti secondari dell'organizzazione del Consiglio di Stato e, specificamente, dei servizi ed uffici interni, si tratta per lo più di raccogliere le disposizioni vigenti coordinandole ed armonizzandole con la nuova disciplina. Ciò si può fare a mezzo di testi unici, conferendosi però al Governo la potestà di introdurre nei testi unici le modificazioni rese necessarie dall'esigenza del coordinamento:

e in tali sensi dispone l'articolo 18 del disegno di legge.

Lo stesso articolo 18 prevede la delega al Governo per disciplinare un'altra importante materia: lo stato giuridico del personale amministrativo (personale di segreteria e personale ausiliario) del Consiglio di Stato. È noto infatti che questa benemerita categoria di funzionari è soggetta ad un ordinamento non più adeguato alle reali esigenze dell'istituto e ai principi della vigente legislazione. Il nuovo statuto dovrà pertanto provvedere al riordinamento delle carriere ed attuare, nel contempo, la revisione delle qualifiche, in modo da assicurare al personale stesso una progressione di carriera, da conseguire anche mediante esami.

Anche per quanto concerne la disciplina del procedimento per la trattazione degli affari consultivi, del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e del processo giurisdizionale amministrativo, si ritiene più rispondente alle necessità e all'indole prevalentemente tecnica della materia delegare i necessari poteri al Governo in conformità al disposto dell'articolo 76 della Costituzione.

La determinazione dei principi e criteri direttivi della delega, in ottemperanza all'articolo 76 della Costituzione, è fatta dall'articolo 19 del disegno di legge con una ampiezza analitica, che esimerebbe da ulteriore illustrazione dei singoli punti.

Non sarà tuttavia inutile aggiungere al chiaro testo dell'articolo 19 alcune considerazioni atte a porre maggiormente in luce gli aspetti essenziali della riforma.

Il disegno di legge contiene già alcune disposizioni organiche dirette a migliorare la funzione consultiva. Allo stesso scopo le norme delegate dovranno semplificare le procedure relative alla trattazione degli affari consultivi, in modo da assicurare la massima celerità del procedimento, specie per gli affari di cui sia dichiarata dall'Amministrazione l'urgenza.

Analogamente, con l'istituzione della Commissione permanente di cui all'articolo 11, il disegno di legge si prefigge di concentrare e rendere più sollecito l'esame dei ri-

corsi straordinari. Tale scopo, per essere pienamente raggiunto, richiederà l'adozione di una procedura più semplice e spedita di quella attuale. Nello stesso tempo, e più ancora, dovrà assicurarsi un'ampia difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini anche attraverso un minimo di contraddittorio che oggi manca.

Al legislatore delegato spetterà inoltre di regolare i rapporti tra il ricorso straordinario e quello giurisdizionale, nel rispetto del principio dell'alternatività, e di risolvere quelle situazioni di contrasto che possono verificarsi allorchè lo stesso atto amministrativo venga impugnato in sede giurisdizionale e con ricorso straordinario da diverse persone. Nel complesso la nuova disciplina del ricorso straordinario dovrà rendere più efficiente e maggiormente garantita la difesa dei diritti e degli interessi legittimi esperibili con tale mezzo ed accrescere la fiducia in esso dei cittadini.

Ma la parte di maggiore interesse e rilievo che la delega contempla riguarda il procedimento contenzioso avanti al Consiglio di Stato, sia nella fase di cognizione che in quella speciale della esecuzione del giudicato.

I criteri direttivi fanno riferimento, in via generale, al rispetto del principio del contraddittorio, che dovrà essere rafforzato, ma anche dovrà essere opportunamente temperato con l'esigenza di assicurare un andamento più semplice e spedito al giudizio amministrativo: poichè questo si svolgerà anche come giudizio di appello avverso le decisioni dei Tribunali amministrativi, la semplificazione dovrà evitare il formarsi di eccessive pendenze.

I principi della delega indirizzano verso un'importante innovazione: la previsione di una fase istruttoria più completa, nella quale potranno essere eliminate alcune restrizioni all'assunzione dei mezzi di prova che oggi sussistono. In sostanza con la riforma del procedimento dovrà essere fornito al giudice il mezzo processuale per acquisire pienamente gli elementi indispensabili alla decisione.

Inoltre, con l'istituzione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado, si

renderanno necessarie modificazioni ed integrazioni alle norme sulla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, oltre al coordinamento delle disposizioni che disciplinano i procedimenti di primo grado e di appello.

Infatti, nell'apposito disegno di legge, ai Tribunali amministrativi viene attribuita una competenza parallela a quella del Consiglio di Stato sugli atti degli enti pubblici che svolgono la loro attività nel territorio di una sola regione — e ciò non potrà non incidere nella tradizionale competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato — mentre per quanto riguarda il procedimento, anche di appello, si fa rinvio alle norme sul procedimento dinanzi al Consiglio di Stato.

Pertanto il Governo viene delegato ad emanare provvedimenti legislativi indispensabili per coordinare le norme sul procedimento davanti ai giudici amministrativi di primo grado e sull'appello avverso le loro decisioni, inserendole in un sistema organico ed unitario nel quale siano eliminate le discordanze e lacune, e nel quale, quindi, dovrà anche essere regolata la materia dei conflitti di competenza; nonchè per procedere alla revisione ed al coordinamento delle norme sulla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, apportando anche le modificazioni che si dovessero rendere necessarie in virtù del coordinamento stesso.

La delega tocca infine una riforma di particolare importanza che appare indilazionabile, secondo le unanime richieste degli studiosi della materia amministrativa, secondo il parere del Consiglio di Stato e conformemente agli attuali indirizzi governativi, intesi a dare sicurezza di giustizia effettiva al cittadino: l'esecuzione del giudicato.

Come è noto, l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, allegato E, fa obbligo all'Amministrazione di conformarsi al giudicato dei Tribunali ordinari; cioè spetta all'Amministrazione, di fronte al giudicato, di provvedere e darvi esecuzione. L'inosservanza di tale obbligo, è sanzionata giuridicamente con il ricorso al Consiglio di Stato; in sede giurisdizionale di merito, ai sensi dell'articolo 27, n. 4, del testo unico del

1924, e da proporsi secondo la speciale procedura di cui agli articoli 90 e 91 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.

Secondo l'interpretazione data dalla dottrina e dalla giurisprudenza, le disposizioni sull'adempimento del giudicato sono applicabili anche al caso di inesecuzione del giudicato amministrativo: numerose controversie sono peraltro sorte, specie in questi ultimi anni, sia ai fini della determinazione dei presupposti per la proposizione del ricorso, sia per la precisazione dei poteri che spettano al Consiglio di Stato per assicurare l'osservanza del giudicato.

La delega intende far regolare compiutamente tutta questa materia. Il concetto fondamentale che dovrà essere affermato è che le decisioni dei giudici amministrativi passano in cosa giudicata al pari delle decisioni dei giudici ordinari. Ciò vuol dire che l'accertamento dell'illegittimità compiuto dal giudice amministrativo diviene non più contestabile: l'Amministrazione è tenuta ad attenervisi e ad eseguire la decisione. A tal fine dovranno introdursi opportune norme per rendere concretamente operante questo basilare principio. Sarà quindi necessario specificare che l'Amministrazione, quando

la decisione di annullamento non sia per sé sola sufficiente a ripristinare l'ordine giuridico violato, è tenuta ad emanare gli atti e a compiere le operazioni necessarie per l'esecuzione del giudicato. Sarà altresì indispensabile porre a carico dell'autorità di vigilanza l'obbligo di controllare l'esecuzione del giudicato, sostituendosi eventualmente all'Amministrazione inerte. Il giudice amministrativo, d'altra parte, constatata l'inesecuzione totale o parziale, potrà sostituirsi all'autorità amministrativa e, qualora ciò non sia possibile potrà fissare un termine per il compimento, anche mediante nomina di un commissario, degli atti ritenuti necessari per la esecuzione.

Infine, come si è accennato in precedenza, si dispone (articolo 20) che i provvedimenti legislativi delegati saranno emanati previo parere di una Commissione parlamentare, composta di 5 senatori e di 5 deputati. Questa norma garantisce l'assoluta osservanza dei principi direttivi e delle linee fondamentali del sistema e quindi assicura il pieno rispetto e la migliore interpretazione della volontà manifestata dal Parlamento con la legge di delega.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.***(Composizione del Consiglio di Stato).*

La magistratura del Consiglio di Stato si compone del presidente, di diciotto presidenti di Sezione, di settantadue consiglieri, di sette primi referendari e di sette referendari.

La nomina del presidente e dei consiglieri ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso.

I presidenti di Sezione sono promossi a scelta fra i Consiglieri di Stato, previo parere del Consiglio di presidenza del Consiglio stesso, e sono nominati con le modalità di cui al comma precedente.

La nomina dei referendari e la loro promozione a primi referendari hanno luogo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Le funzioni di segretario generale del Consiglio di Stato sono conferite, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un presidente di Sezione o ad un consigliere.

Art. 2.*(Presidente del Consiglio di Stato).*

Il Presidente del Consiglio di Stato presiede l'Adunanza generale e l'Adunanza plenaria. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito nell'Adunanza generale da un presidente di Sezione, fra quelli che hanno titolo per parteciparvi secondo l'ordine di anzianità di ruolo, e nell'Adunanza plenaria da un presidente di Sezione, designato al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica.

È in facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di presiedere le Sezioni consultive, il Comitato per gli affari legislativi, la Com-

missione per i ricorsi straordinari e le Commissioni speciali.

Il Presidente del Consiglio di Stato ha la direzione del personale amministrativo e del servizio interno, corrisponde coi Ministri e con le altre pubbliche autorità.

Alla fine di ogni anno solare il Presidente del Consiglio di Stato rassegna al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulla situazione della magistratura e sui lavori svolti durante l'anno. Provvede altresì, periodicamente, alla pubblicazione di una relazione sistematica della giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Art. 3.*(Concorso per referendario del Consiglio di Stato).*

Possono partecipare al concorso per referendario del Consiglio di Stato coloro che siano in possesso della laurea in giurisprudenza e appartengano ad una delle seguenti categorie:

1) giudici di tribunale ed equiparati; referendari della Corte dei conti; sostituti procuratori o giudici istruttori militari di II classe; sostituti avvocati dello Stato;

2) impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli del Senato, della Camera e della Corte costituzionale, che rivestano da almeno tre anni la qualifica di consigliere di I classe o ad essa equiparata;

3) assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche;

4) iscritti nell'albo degli avvocati da almeno quattro anni, che abbiano conseguito l'iscrizione per esame;

5) impiegati delle carriere direttive delle regioni e degli enti pubblici a carattere nazionale che siano entrati nella carriera di appartenenza in seguito a concorso per esami ed abbiano almeno otto anni di anzianità di servizio nella carriera stessa.

I referendari che per il periodo di due anni abbiano prestato effettivo servizio qualificato lodevole dal Consiglio di presidenza,

sono promossi primi referendari in base a scrutinio per merito comparativo.

Art. 4.

(Nomina dei consiglieri di Stato)

I primi referendari che per il complessivo periodo di quattro anni dalla nomina a referendari hanno prestato effettivo servizio qualificato lodevole dal Consiglio di presidenza di Stato sono promossi consiglieri.

I posti di consigliere disponibili al principio di ogni anno e quelli che si rendono disponibili nel corso di esso sono riservati, fino a concorrenza, ai primi referendari che hanno maturato e matureranno nell'anno stesso l'anzianità prescritta dal comma precedente per la loro promozione a consigliere.

Qualora tali posti vengano nel frattempo assorbiti per il ritorno in ruolo di consiglieri fuori ruolo, i primi referendari sono promossi in soprannumero, con riserva di riassorbimento alle prime vacanze disponibili.

I posti di consigliere di Stato che non debbono essere coperti a norma dei commi precedenti sono conferiti, previo parere del Presidente del Consiglio di Stato, a persone che hanno compiuto i quarantacinque anni di età e non superato i sessantacinque e siano forniti di diploma di laurea.

I componenti dei Gabinetti e delle Segreterie particolari dei membri del Governo non possono essere nominati consiglieri di Stato se non dopo l'effettiva cessazione dai predetti incarichi.

Art. 5.

(Guarentigie dei magistrati del Consiglio di Stato).

I magistrati del Consiglio di Stato non possono essere rimossi, nè sospesi, nè collocati a riposo d'ufficio, nè allontanati in qualsiasi altro modo, se non nei casi e con l'adempimento delle condizioni seguenti:

1) non possono essere destinati ad ufficio estraneo al Consiglio di Stato se non col loro consenso;

2) non possono essere collocati a riposo d'ufficio, se non quando, per grave infermità, non siano più in grado di adempiere convenientemente ai doveri della carica;

3) non possono essere sospesi se non per negligenza nell'adempimento dei loro doveri o per irregolare e censurabile condotta;

4) non possono essere rimossi dall'ufficio se non quando abbiano ricusato di adempiere a doveri del proprio ufficio imposti dalle leggi o dai regolamenti; quando abbiano dato prova di abituale negligenza, ovvero, con fatti gravi, abbiano compromesso la loro reputazione personale o la dignità del Collegio al quale appartengono.

I provvedimenti previsti nei nn. 2), 3) e 4) del comma precedente sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e conforme parere del Consiglio di Stato in Adunanza generale.

Il limite di età per il collocamento a riposo dei magistrati del Consiglio di Stato è fissato al compimento degli anni settanta.

Art. 6.

(Conferimento di incarichi).

Salvo che non sia diversamente disposto per legge o per regolamento, i magistrati del Consiglio di Stato non possono assumere incarichi estranei alle loro attribuzioni se non nei casi e alle condizioni seguenti:

1) gli incarichi, compresi quelli previsti dall'articolo 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono conferiti, con il consenso del magistrato, su autorizzazione del Presidente del Consiglio di Stato;

2) per il conferimento di incarichi che importano la continuativa attività e presenza del magistrato presso altra Amministrazione, sono necessari, oltre al consenso del magistrato, la richiesta scritta del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro interessato, e la previa autorizzazione del Consiglio di presidenza del Consi-

glio di Stato. Tali incarichi importano in ogni caso il collocamento fuori ruolo; questo è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro per il tesoro, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

3) gli incarichi di cui al precedente n. 2) non possono avere durata superiore a tre anni consecutivi, salvo che si tratti di incarichi a tempo determinato, nel qual caso il collocamento fuori ruolo potrà superare il limite del triennio. Cessato il collocamento fuori ruolo, il magistrato non può essere nuovamente collocato in tale posizione se non sia trascorso almeno un anno.

Il numero dei presidenti di Sezione e dei consiglieri di Stato che possono essere collocati fuori ruolo, nei casi previsti ai nn. 2) e 3) del precedente comma, non può superare le due unità per i presidenti di Sezione e le sei unità per i consiglieri di Stato.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che dopo la loro nomina non abbiano ancora esercitato per un effettivo triennio le funzioni di istituto.

Oltre che nei casi previsti da altre leggi, sono considerati di diritto collocati fuori ruolo i magistrati del Consiglio di Stato nominati membri del Governo. Ad essi non si applicano le precedenti disposizioni del presente articolo.

Salvo quanto disposto al quarto comma, i primi referendari e i referendari non possono essere destinati ad incarichi estranei alle loro normali attribuzioni.

I magistrati del Consiglio di Stato, che in virtù di legge o di regolamento, facciano anche parte di altri corpi consultivi dell'Amministrazione centrale, debbono astenersi dal voto in tutti i casi nei quali debba essere udito anche il Consiglio di Stato, salvo che trattisi dell'esame di schemi di provvedimenti legislativi e regolamentari.

Art. 7.

(Composizione e competenza delle Sezioni e Commissioni speciali).

Il Consiglio di Stato si compone di sei Sezioni. Le prime tre sono consultive e trat-

tano gli affari secondo il riparto fissato annualmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato. Le altre tre costituiscono il Consiglio in sede giurisdizionale.

Il riparto dei ricorsi fra le Sezioni giurisdizionali è demandato al Presidente del Consiglio di Stato.

Ciascuna Sezione si compone di uno o più presidenti di Sezione e di non meno di dieci fra consiglieri, primi referendari o referendari.

Le Sezioni giurisdizionali giudicano con l'intervento di cinque componenti.

Al principio di ogni anno sono assegnati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato, i presidenti, i consiglieri, i primi referendari e referendari chiamati a far parte di ciascuna Sezione.

Ove in una Sezione consultiva o giurisdizionale manchi per assenza o impedimento il numero di magistrati necessario per deliberare, il Presidente del Consiglio di Stato vi supplisce con proprio decreto destinando provvisoriamente magistrati appartenenti ad altre Sezioni.

Le Sezioni consultive esprimono i pareri di loro competenza e formulano i preavvisi sugli affari di competenza dell'Adunanza generale e della Commissione per i ricorsi straordinari.

Quando il Consiglio di Stato è chiamato a dar parere su affari che riguardano la competenza di più Sezioni consultive, è in facoltà del Presidente del Consiglio di Stato di costituire, con proprio decreto, Commissioni speciali, scegliendone i componenti fra i magistrati delle Sezioni comprese quelle giurisdizionali.

Art. 8.

(Adunanza generale).

L'Adunanza generale del Consiglio di Stato si compone del Presidente, dei presidenti di Sezione, dei consiglieri, dei primi referendari e referendari. Non possono parteciparvi

i magistrati fuori ruolo e quelli in aspettativa.

Il segretario generale del Consiglio di Stato esercita le funzioni di segretario dell'Adunanza generale. In sua assenza o impedimento è sostituito da un referendario.

Art. 9.

(*Adunanza plenaria*).

L'Adunanza plenaria è composta dal Presidente del Consiglio di Stato o dal presidente di Sezione designato, che la presiede, e da dodici consiglieri, quattro per ciascuna delle Sezioni giurisdizionali.

La designazione del presidente di Sezione e dei consiglieri destinati a far parte della Adunanza plenaria ha luogo al principio di ogni anno con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa indicazione del Presidente del Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto sono inoltre designati per ogni Sezione giurisdizionale due consiglieri supplenti per l'eventuale sostituzione dei consiglieri impediti o assenti.

Art. 10.

(*Comitato per gli affari legislativi*).

Per l'esame di schemi di provvedimenti legislativi, di regolamenti e testi unici, nonché per la formulazione dei relativi preavvisi all'Adunanza generale, è costituito al principio di ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, un Comitato al quale sono addetti presidenti di Sezione, consiglieri, primi referendari e referendari designati dal Presidente del Consiglio di Stato nel numero che egli ritiene necessario.

Alle riunioni del Comitato possono intervenire i direttori generali dei competenti Ministeri su richiesta dei rispettivi Ministri o su invito del Presidente del Comitato stesso.

Il Comitato provvede al massimario della giurisprudenza del Consiglio e predispone gli elementi per le periodiche relazioni previste dall'articolo 2.

Art. 11.

(*Commissione permanente per i ricorsi straordinari*).

Per esprimere il parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, è costituita al principio di ogni anno, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e previa designazione del Presidente del Consiglio di Stato, una Commissione permanente composta di un presidente di Sezione che la presiede e di tre magistrati per ciascuna delle Sezioni consultive e giurisdizionali. A detta Commissione partecipano, inoltre, di volta in volta, con diritto al voto, magistrati delle Sezioni consultive per riferire sui preavvisi proposti dalle Sezioni stesse.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la Commissione è presieduta da un altro presidente di Sezione designato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 12.

(*Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato*).

Per il disimpegno delle funzioni ad esso attribuite dalla legge, è istituito il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, con la partecipazione del Presidente che lo presiede e di tutti i presidenti di Sezione, esclusi quelli fuori ruolo o in aspettativa.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio è presieduto dal presidente di Sezione più anziano.

Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Le funzioni di segretario del Consiglio di presidenza sono assolte dal segretario generale del Consiglio di Stato.

Art. 13.

(*Competenza del Consiglio di Stato*).

Il Consiglio di Stato, quale organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo:

1) esprime parere sugli schemi di provvedimenti legislativi, di regolamenti, di testi unici e sugli affari di ogni natura, per i quali sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri;

2) esprime parere in tutti i casi in cui sia richiesto per legge;

3) formula i progetti di legge ed i regolamenti che gli siano commessi dal Governo.

Il parere del Consiglio di Stato è obbligatorio:

1) sugli schemi di regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

2) sui coordinamenti in testi unici di leggi o di regolamenti;

3) sulle convenzioni o sui contratti da approvarsi per legge o che importino impegni finanziari che non trovano riscontro in impegni regolarmente assunti per legge;

4) sulle concessioni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, esclusi quelli in dotazione del Presidente della Repubblica, disposte dalle Amministrazioni dello Stato per una durata superiore ai nove anni, nonché sulle concessioni di servizi pubblici a carattere nazionale disposte dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

5) sugli schemi di provvedimenti legislativi del Governo che riguardano l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato;

6) in tutti gli altri casi stabiliti per legge.

Art. 14.

(Deliberazioni del Consiglio di Stato - Competenza dell'Adunanza generale).

Il Consiglio di Stato, per l'esame degli affari sui quali è richiesto il suo parere, delibera in Adunanza generale di tutti i suoi componenti o diviso per Sezioni.

Il Consiglio di Stato delibera in Adunanza generale in tutti i casi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge. Sono

altresì sottoposti all'Adunanza generale i preavvisi delle Sezioni consultive su questioni di massima giusta determinazione del Presidente del Consiglio di Stato nonchè i preavvisi del Comitato previsto dall'articolo 10 sui provvedimenti di cui all'articolo 13, primo comma, nn. 1) e 3).

Avuto il parere di una Sezione consultiva o di una Commissione speciale, il Ministro richiedente può domandare che l'affare sia sottoposto all'esame dell'Adunanza generale, semprechè non si tratti di affari che possono formare oggetto di ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Quando il parere del Consiglio di Stato è richiesto per legge, il decreto del Presidente della Repubblica, o del Presidente del Consiglio dei ministri, o dei Ministri deve essere preceduto dalla formula « udito il parere del Consiglio di Stato ».

Art. 15.

(Ricorso straordinario al Capo dello Stato - Parere del Consiglio di Stato).

Il Consiglio di Stato, quale organo di tutela della giustizia nell'amministrazione esprime parere sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.

Art. 16.

(Requisiti e contenuto del ricorso).

Gli atti amministrativi sui quali siano esauriti o non possano proporsi ricorsi amministrativi possono essere impugnati con ricorso al Presidente della Repubblica per incompetenza, eccesso di potere o violazioni di legge.

Il ricorso è diretto al Presidente della Repubblica e deve contenere l'indicazione dell'atto impugnato, la esposizione sommaria dei fatti, i motivi sui quali il ricorso stesso si fonda, la data e la sottoscrizione del ricorrente.

Se l'atto impugnato è stato preceduto da ricorso gerarchico si possono proporre in via straordinaria anche motivi non dedotti in sede gerarchica.

Art. 17.

(Norme transitorie).

L'aumento di sei presidenti di Sezione e quello di dodici consiglieri rispetto agli organici in vigore saranno effettuati nella misura di tre unità all'anno a decorrere da quello di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni a consigliere di Stato dei primi referendari in servizio al momento di entrata in vigore della presente legge sono disposte al compimento del prescritto periodo di servizio anche in soprannumero, con riassorbimento al verificarsi delle prime vacanze disponibili.

Art. 18.

(Delega al Governo per l'emanazione di testi unici).

Entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, avente valore di legge ordinaria, le norme relative all'ordinamento ed alle attribuzioni del Consiglio di Stato apportando alle leggi e ai regolamenti vigenti le modificazioni e le integrazioni necessarie per armonizzare le norme stesse con quanto disposto dalla presente legge.

Entro lo stesso termine il Governo della Repubblica è delegato ad emanare uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria disciplinanti il nuovo statuto del personale di segreteria e del personale ausiliario del Consiglio di Stato. Detto statuto dovrà prevedere il riordinamento delle carriere. Dovrà essere altresì attuata la revisione delle qualifiche in modo da assicurare una progressione di carriera anche per esami.

Art. 19.

(Delega al Governo per la disciplina delle procedure amministrative e contenziose e del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

Nel termine indicato all'articolo precedente il Governo della Repubblica è delegato

ad emanare norme aventi valore di legge ordinaria per disciplinare il procedimento per la trattazione degli affari consultivi innanzi al Consiglio di Stato, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il processo davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale anche in grado di appello avverso le decisioni dei giudici amministrativi di primo grado.

Le norme delegate dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) per il procedimento relativo alla trattazione degli affari consultivi: semplificare le procedure in modo da assicurare la massima celerità del procedimento, specialmente per gli affari di cui sia dichiarata dall'Amministrazione l'urgenza;

2) per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: modificare la procedura vigente assicurando un andamento semplice e spedito ed un'ampia difesa dei diritti e degli interessi dei cittadini anche attraverso un minimo contraddittorio.

Nel rispetto del principio di alternatività col ricorso giurisdizionale, coordinare le discipline in modo da eliminare le incongruenze e risolvere i contrasti che si possono verificare se lo stesso provvedimento sia impugnato in sede giurisdizionale e in via straordinaria da diversa persona;

3) per il processo davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale: realizzare una riforma delle strutture del procedimento che, nel rispetto del principio del contraddittorio e dell'esigenza fondamentale di fornire al giudice il mezzo processuale per acquisire gli elementi indispensabili per la decisione, assicuri un andamento più semplice e spedito al giudizio amministrativo davanti al Consiglio di Stato anche in sede di appello; coordinare le norme sul procedimento davanti ai giudici amministrativi di primo grado e sull'appello avverso le decisioni di questi giudici inserendole in un sistema unitario e organico nel quale siano eliminate discordanze e lacune; procedere alla revisione e al coordinamento delle norme sulla competenza giurisdizionale del Consiglio di Stato, apportandovi le modificazioni che si renderanno necessarie in seguito all'istituzione di nuovi organi di giustizia

amministrativa di primo grado, nonchè le integrazioni occorrenti per attuare una sempre più efficace tutela del cittadino, anche per quanto concerne l'adempimento da parte dell'Amministrazione dell'obbligo di conformarsi al giudicato.

Art. 20.

(Modalità della delega).

Fermo il disposto dell'articolo 13, secondo comma, n. 5), i provvedimenti legislativi di cui agli articoli 18 e 19 saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei ministri,

previo parere di una Commissione composta di cinque senatori e di cinque deputati.

Art. 21.

(Copertura della spesa).

All'onere di lire 90 milioni derivante per l'esercizio 1962-63 dall'applicazione della presente legge, si provvederà con un'aliquota del maggior gettito conseguente alla variazione dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile delle categorie A e B di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 206.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.